

“MOVIMENTO CONSUMATORI CORDINAMENTO REGIONALE PUGLIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

Il giorno sedici del mese di marzo 2023 regolarmente convocata in seconda convocazione nei modi e termini previsti dallo statuto sociale, si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g..

1) Adeguamento Statuto Sociale al D.lgvs 117 del 03 luglio 2017;

Il Presidente Bruno Maizzi constata che sono presenti tanti soci quanti utili per raggiungere il quorum costitutivo per deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno e dichiara così l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Alle ore dieci Il Presidente, dichiara aperti i lavori, assumendo la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario la signora Maria Inchingolo.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs 117/2017 che prevedono l'adeguamento dello statuto sociale alle nuove norme; altresì relaziona con riguardo alle conseguenze ed implicazioni per l'associazione relative al regime giuridico di cui al D.Lgvs 117/2017 e, in particolare, le norme di agevolazione di natura fiscale e di altra natura.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Dopo un breve dibattito, convenuto sulla congruità dell'adeguamento dello statuto, sulla tecnica redazionale attuata, l'assemblea delibera con voto unanime
- l'adeguamento dello Statuto Sociale al CTS di cui D.lgs 117/2017.

Le norme statutarie adeguate ed approvate vengono allegate al verbale alla lettera “A” a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà nei termini di 20 giorni alla registrazione del verbale con il nuovo statuto sociale presso il competente Ufficio del Registro. La registrazione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Il presidente inoltre provvederà al deposito del nuovo statuto in Regione Puglia all'Albo Associazioni di Promozione Sociale.

L'assemblea investe l'organo amministrativo di ogni potere per il deposito dello statuto presso la Regione Puglia e il perfezionamento della trasmigrazione dell'associazione al RUNTS, una volta istituito e operativo, curandone ogni adempimento previsto dalla legge, utile e necessario al corretto inquadramento di qualifica dell'associazione nel Registro Regionale Puglia e successivamente nella sezione APS del RUNTS.

Alle ore 12,45 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il segretario
Maria Inchingolo



Registrato a San Severo il

al n. 337

serie B

imposta € ESENTE AI SENSI D.Lgs 117/2017

tributi speciali €

Il Presidente
Bruno Maizzi

31 MAR 2023

L'adempimento allo sportello FTO (*)
Bonifacio VINCIGLIO
Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele GAMMAROTA

L'Assemblea del Movimento Consumatori Coordinamento regionale Puglia Associazione di promozione sociale, riunita il 16.03.2023 alle ore 10,00, presso la Sede sita in Foggia a Piazza U. Giordano civ.37, approva all'unanimità il seguente statuto valido da oggi e ne richiede la registrazione in esenzione di imposta di bollo e di registro ai sensi del D.Lgs. 3/7/2017 n. 117.

STATUTO DEL: MOVIMENTO CONSUMATORI Coordinamento regionale Puglia Associazione di promozione sociale.

ART. 1: (Denominazione, sede e durata) L'associazione, avente la seguente denominazione: "MOVIMENTO CONSUMATORI Coordinamento Regionale Puglia Associazione di promozione sociale" in breve "M.C. Puglia A.P.S." da ora in avanti denominata "Associazione", articolazione regionale del Movimento Consumatori Nazionale, con sede legale in Foggia in Piazza U. Giordano n.37 e con durata illimitata, svolge la sua attività nel rispetto del Codice Civile, del D.L. 3/7/2017 n. 117 e dello Statuto Regionale e Nazionale.

Lo spostamento della sede nell'ambito del territorio provinciale non importa modifica del presente statuto e può essere deciso dal Consiglio Direttivo.

ART. 2: (Scopo, finalità e attività) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva le attività di promozione e di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 5, primo comma, lettera w) del Codice del Terzo Settore a favore dei propri associati, degli associati delle sezioni socie, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato in conformità alla disciplina applicabile ed

in particolare al CTS. L'Associazione realizza queste finalità avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati nei modi e nelle forme stabilite dalla legge, si occupa anche di Promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti ai sensi della legge 281 del 1998 e succ. modifiche, del Codice del Consumo e delle leggi in materia.

In particolare l'associazione svolge i seguenti interventi:

1. Tutelare i diritti e gli interessi dei consumatori, degli utenti, degli investitori, dei piccoli azionisti, dei risparmiatori e dei contribuenti;
2. Migliorare la qualità della vita degli stessi;
3. Promuovere lo sviluppo del consumerismo e l'educazione ad un consumo sostenibile e compatibile con l'ambiente;
4. Promuovere i diritti e i valori di cui al D.L. 6.9.2005, n. 206
5. In tale prospettiva si batte per il diritto alla protezione della salute, della sicurezza e della privacy, per il diritto alla tutela degli interessi economici, per il diritto al risarcimento dei danni subiti dai consumatori e dagli utenti, per il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati, per offrire loro migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di soggettività fiscale, di qualità ambientali. Per conseguire le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'associazione potrà promuovere ed organizzare attività ricreative e socializzanti, campagne di sensibilizzazione e di stampa,

organizzare incontri e seminari, corsi di formazione per tutti i soggetti interessati alle tematiche consumeriste (enti, associazioni, gruppi di cittadini), realizzare pubblicazioni, promuovere iniziative legislative e normative a qualsiasi livello. Potrà diffondere l'educazione al consumo tra le giovani generazioni attraverso iniziative specifiche rivolte al mondo della scuola. Potrà altresì promuovere iniziative di dialogo e cooperazione o convenzione - nella rigorosa distinzione dei ruoli e degli scopi - con enti, istituzioni pubbliche e private, imprese, associazioni di enti e/o di imprese, al fine di contribuire a migliorare standard di produzione, distribuzione, comunicazione di beni e di servizi, e ciò anche sulla base di apposite convenzioni. L'associazione, ove lo ritenga opportuno per il conseguimento dei propri fini statutarî, può stringere alleanze e intrattenere rapporti con altre organizzazioni italiane, straniere, comunitarie ed internazionali, le quali si prefiggano scopi analoghi, privilegiando il rapporto con le associazioni federate a livello nazionale e insieme alle stesse rapportarsi alle istituzioni pubbliche e private richiedendone, ove opportuno e necessario, il riconoscimento e il sostegno. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le seguenti attività, secondarie e strumentali sempre ispirate al principio istituzionale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale: assunzione di incarichi e commesse per studi, ricerche, attività di vigilanza e di indagine, con soggetti pubblici e privati. L'associazione può esercitare anche



attività di raccolta fondi, a tal fine eventualmente organizzando eventi ed altre attività non commerciali e attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'associazione non dispone limitazioni e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 3: (Ammissione e numero degli associati) Il numero dei soci è illimitato e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono socie dell'associazione le Sezioni del Movimento Consumatori approvate dalla direzione nazionale dello stesso e che insistono sul territorio della Regione Puglia.

Possono rivestire la qualifica di associato tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'ente e che si impegnino per consentirne la realizzazione.

Possono, inoltre, rivestire la qualità di associato altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozioni sociale.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Il caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola.

L'aspirante socio, può entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l'esercizio del diritto di recesso.

Gli associati si suddividono in soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

Sono soci sostenitori coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie e straordinarie.

In nessun caso sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

La quota associativa è intrasmissibile. La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi dei soci defunti non hanno diritto al rimborso delle quote da essi effettivamente versate.

Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa secondo l'importo stabilito; a rispettare il presente statuto; a svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito.

Ciascun associato ha diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i

libri sociali, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Ciascun associato ha, inoltre, diritto di voto in assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Nel caso in cui il numero degli associati divenga inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 35 primo comma del codice del Terzo settore, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale sarà cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formulerà richiesta di iscrizione in un'altra sezione di esso.

La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte.

Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato all'organo di amministrazione. La comunicazione deve avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea e può essere disposta nel caso in cui l'associato contravvenga ai doveri previsti nel presente statuto. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di proporre le proprie giustificazioni.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente.

La qualità di associato è intrasmissibile.

La attività della associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile

con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017.

La assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento della attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4: (Organi) Sono organi dell'associazione: L'assemblea degli associati; Il Consiglio direttivo; il Presidente del Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo.

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono svolte gratuitamente, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il loro espletamento.

ART.5: (L'assemblea) L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e dell'Ordine di Controllo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modalità d'impegno degli utili di gestione da utilizzarsi al solo perseguimento dei fini dell'Associazione nonché sull'impiego di fondi, riserve o capitale in conformità della legge e del presente Statuto;
- approva il bilancio annuale dell'Associazione in cui devono essere annotati i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- fissa la quota annuale e/o mensile da versarsi da parte di ciascun socio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

Le assemblee, che potranno essere tenute anche fuori dalla sede sociale purché in territorio nazionale, saranno presidiate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata di volta in volta dall'assemblea stessa.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Ordine di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. Potrà avvenire anche in via telematica purché il mezzo usato assicuri la ricezione dell'avviso.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni associato dell'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

La delega può essere conferita solamente ad altro associato che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statuarie, l'assemblea, in prima convocazione delibera in presenza di almeno tre quarti dei membri e con voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione delibera in presenza di almeno la metà dei membri e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti, tanto in prima che in seconda convocazione.

ART. 6: (Consiglio direttivo) La associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente e il Tesoriere - Segretario. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate; i consiglieri durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel RUNTS indicando, oltre ai dati anagrafici, a quali

di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri e generale; le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte al RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- la nomina del Segretario e del Tesoriere da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio;
- la predisposizione dei regolamenti interni;
- potrà assumere e licenziare il personale dipendente dell'associazione nei soli limiti previsti dal TUTS; fissandone le mansioni e le retribuzioni in conformità delle vigenti disposizioni di legge;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- compiere infine tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che, per

disposizioni della legge e del presente statuto siano riservati all'assemblea generale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o mail, contenente indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 7: (Presidente) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione.

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio, inclusa la nomina dei difensori.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente convoca l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti; ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredando di idonee relazioni.

ART. 8:(il Segretario) Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ART. 9: Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 10: (L'Organo di Controllo) L'Organo di Controllo, anche monocratico, viene nominato dall'Assemblea. I suoi membri sono scelti tra le categorie indicate dall'articolo 2397 c.c. (Revisori legali, iscritti agli albi professionali, professori universitari in materie economiche o giuridiche).

Nel caso di Organo di Controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La nomina è obbligatoria nelle ipotesi di cui all'articolo 30 del T.U.T.S..

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e nel suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare in oltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del T.U.T.S. la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo all'attività dell'Associazione e delle attività di interesse generale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del T.U.T.S..

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano, senza voto, alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 11: (Bilancio di esercizio) Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea deve redigere il bilancio con le modalità e nelle forme di cui all'art. 13 e 14 del CTS e tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del CTS.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni, che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato l'interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 12: (Patrimonio) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti

testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore: la secondarietà e la strumentalità delle medesime dovranno risultare dai documenti di bilancio.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto di ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione.

E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13:(Divieto di distribuzione degli utili) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14:(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa

destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 15: (Rinvio) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D. L. 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Mario J. Mauriello
Stefano Cuccia
Antonio Cuccia
Mario Malorgio
Giuseppe